



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Ill.mo Signor  
Dott. Roberto Paccher  
Presidente del Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige

Oggetto: Segnalazione in merito alla l.r n. n. 10/2014 in materia di trasparenza

Ill.mo Presidente,

sottopongo alla Sua attenzione un'importante questione in materia di obblighi di trasparenza che si intreccia con la tutela dell'ambiente, rientrando nelle prerogative del Difensore civico, ai sensi dell'art. 2 bis della l.p. n. 28/1982.

Come noto, la legge regionale n. 10/2014, all'art. 1, comma 1, prevede: *"la Regione e gli enti ad ordinamento regionale, applicano, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (nel seguito: decreto) nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ad eccezione, del comma 1-bis dell'articolo 12, dell'articolo 15, dell'articolo 29, dell'articolo 32, degli articoli da 35 a 41 e del primo periodo dell'articolo 44 e con le seguenti specificazioni"*.

La suddetta legge trova applicazione anche per gli enti locali, in forza del rinvio operato dal Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, all'art 13, comma 4 che dispone: *"In materia di accesso e trasparenza si applicano altresì le disposizioni recate dalla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e successive modificazioni"*.

In applicazione del combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, i Comuni, attualmente, non provvedono alla pubblicazione delle informazioni in materia ambientale, previste all'art. 40 del D.lgs n. 33/2013.

In virtù dell'art. 1, co. 15, della l. 190/2012 e dell'art. 1, co. 3, del d.lgs. 33/2013, la trasparenza dell'attività amministrativa integra l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione".

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale (sentenza della Corte Cost. n. 282/2002 e sentenza n. 194/2024), le regioni a statuto speciale e le province autonome, anche nelle materie nelle quali viene conferita loro autonomia legislativa, sono tenute a rispettare gli standard uniformi di godimento dei diritti fondamentali previsti dal legislatore nazionale, in osservanza dei principi di solidarietà, di eguaglianza sostanziale e di unità (artt. 2, 3, secondo comma, e 5 Cost.).

Alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata degli obblighi in materia di trasparenza offerta da ANAC (vedi FAQ sull'ambito soggettivo di applicazione della trasparenza, art. 2-bis, d.lgs. 33/2013, aggiornate al 7 febbraio 2024), "le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del medesimo decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti. Tale previsione è da intendersi riferita esclusivamente alle "forme e modalità" attuative delle disposizioni del d.lgs. 33/2013, senza la possibilità di prevedere

deroghe che limitino o condizionino i contenuti degli obblighi di trasparenza. Non residuano margini per disciplinare la materia a livello regionale al di sotto dei livelli minimi fissati dalla normativa statale”.

Ciò porto alla Vostra attenzione, chiedendo di voler valutare se sussistano gli estremi per una modifica legislativa della legge regionale n. 10/2014 in materia di trasparenza che rientri nell'alveo segnato dai contenuti delle pronunce della Corte Costituzionale.

IL DIFENSORE CIVICO

- Sandro Raimondi -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).